

ALLEGATO 4  
SCHEMA DI CONTRATTO

N.ro di protocollo \_\_\_\_\_

## CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI, GESTIONALI ED OPERATIVI DI FACILITY MANAGEMENT  
DA ESEGUIRSI NEL PALAZZO DELLA FARNESINA E NEGLI ULTERIORI IMMOBILI IN USO AL MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
CIG 7964726BCF

## TRA

il **Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale**, Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni - Ufficio II, con sede legale in Roma, Piazzale della Farnesina 1, C.F. 80213330584, in persona di \_\_\_\_\_, competente per materia giusta D.M. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, registrato alla Corte dei Conti il \_\_\_\_\_, di seguito per brevità anche denominato **MAECI** o **Amministrazione**,

## E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**” o “**OEA**”)

## OPPURE

la Società \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, Codice Fiscale/P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**” o “**OEA**”).

## PREMESSO CHE

- il MAECI, Direzione Generale per l'Amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Ufficio II (di seguito anche DGAI-II) deve provvedere ad acquisire il servizio di cui in epigrafe;
- a tale scopo, in assenza di convenzione Consip attiva di cui all'art. 26 della Legge n. 388/2000, con decreto a contrarre n. 5600/174/Bis del 2 luglio 2019, la DGAI ha decretato di bandire una gara europea per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto i servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility Management del Palazzo della Farnesina e negli ulteriori immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al MAECI da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con il sopra menzionato decreto a contrarre l'Ing. Luca Sassi, Capo Ufficio II della DGAI è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della predetta procedura;
- allo scopo di cui sopra è stata esperita una gara a procedura aperta, CIG 7964726BCF, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (nel proseguo anche Codice dei contratti o Codice), da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice, individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2019/S 129-316519 dell'8.07.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80, 5<sup>a</sup> serie speciale Contratti Pubblici, del 10.07.2019;
- tale procedura è stata esperita attraverso l'utilizzazione del Sistema Telematico messo a disposizione da Consip SpA, conforme alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 82/2005;
- con DM \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la gara è stata aggiudicata all'operatore economico \_\_\_\_\_ e che nella medesima data si è provveduto a comunicare ai concorrenti l'avvenuta aggiudicazione, come previsto dall'art. 76 del Codice;
- con il medesimo decreto di aggiudicazione è stato individuato il RUP della fase di esecuzione del contratto nella persona di \_\_\_\_\_, (*mansione*), il Direttore dell'Esecuzione in \_\_\_\_\_, (*mansione*), nonché il Coordinatore della Sicurezza \_\_\_\_\_, (*mansione*) del presente appalto;
- i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 sono stati espletati con esito positivo;
- <eventuale> in data \_\_\_\_\_, tramite Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.), è stata inviata la richiesta (prot. \_\_\_\_\_) di Informazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del D. Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii. per l'operatore economico aggiudicatario e – nelle more del rilascio della predetta da parte della Prefettura competente attraverso la B.D.N.A. – considerata l'urgenza del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159 sopra menzionato, si procede a stipulare il presente contratto con la pertinente condizione risolutiva di cui al successivo art. 19;
- <eventuale> in data \_\_\_\_\_ con verbale \_\_\_\_\_, controfirmato dal Fornitore, il Direttore dell'Esecuzione ha dato il via all'esecuzione anticipata delle prestazioni in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, per non determinare un grave danno all'interesse pubblico che la prestazione è destinata a soddisfare;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32, comma 9 del D. Lgs. 50/2016;
- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, di cui al successivo art. 16 e la polizza assicurativa richiesta dall'art. 11.3.1 del Capitolato tecnico e richiamata al successivo

articolo 14; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la stipula del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001;

- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;

- il Fornitore ha provveduto a rimborsare le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20);

- come previsto dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, qualora i parametri delle Convenzioni che saranno rese disponibili da Consip nel settore del Facility Management successivamente alla stipula del presente contratto fossero migliorativi rispetto a quest'ultimo, le condizioni economiche dovranno essere modificate in modo tale da rispettare il limite previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999. Allorché il Fornitore non acconsenta a tali modifiche, il MAECI recederà dal contratto per aderire alla Convenzione Consip nel frattempo attivata, e previo il solo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **1. OGGETTO**

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento dei servizi integrati, gestionali ed operativi di Facility Management del Palazzo della Farnesina e negli ulteriori immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

2. I Servizi oggetto dell'appalto sono classificati nelle seguenti macro categorie, come dettagliate nei paragrafi 6 e 7 del Capitolato Tecnico:

A Servizi di Governo

B Servizi Operativi:

B.1 Servizi di Manutenzione;

B.2 Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale;

B.3 Altri servizi Operativi.

I Servizi di Governo hanno l'obiettivo di ottenere la gestione integrata di tutti i servizi operativi erogati nell'ambito del presente appalto, nonché di altri servizi similari affidati a Fornitori Terzi. Ciò avviene attraverso la realizzazione di una piattaforma informativa e di un sistema di procedure e di strumenti operativi comuni per la gestione di tutti i servizi operativi.

Alcuni dei Servizi di Governo hanno l'obiettivo di fornire all'Amministrazione competenze tecniche e soluzioni per il miglioramento funzionale di edifici e impianti e per l'ottimizzazione dei servizi e dei costi di esercizio.

Rientrano nella macro categoria "Servizi di Governo" (rif. Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico) i seguenti servizi:

- Implementazione e Gestione del Sistema Informativo
- Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica
- Presidio del Fornitore
- Gestione Ordini Attività straordinarie
- Programmazione e Controllo Operativo delle Attività (POA)
- Verifica dell'esecuzione del Contratto e Ottimizzazione della stessa
- Sistema di Monitoraggio e Controllo
- Integrazione gestionale di servizi appaltati a Terzi
- Gestione e Ottimizzazione Utenze
- Anagrafica Postazioni di Lavoro e Arredi.

La categoria "Servizi di Manutenzione" (rif. paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico) comprende i seguenti servizi:

- Servizio di Manutenzione impianti elettrici
- Servizio di Manutenzione impianti idrico-sanitari e sanificazione
- Servizio di Manutenzione impianti di riscaldamento
- Servizio di Manutenzione impianti di raffrescamento, trattamento aria e ventilazione meccanica
- Servizio di Manutenzione impianti elevatori
- Servizio di Manutenzione impianti antincendio
- Servizio di Manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi
- Servizio di Manutenzione impianti acustici e audiovisivi
- Servizio di Manutenzione reti e dissuasori antivolatili
- Servizio di Manutenzione impianto incenerimento
- Servizio di Presidio Tecnologico
- Servizio di Reperibilità

La categoria "Servizi di Pulizia ed Igiene ambientale" (rif. paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico) comprende i seguenti servizi:

- Servizio di Pulizia
- Servizio di Disinfestazione
- Servizio di Raccolta e smaltimento rifiuti speciali
- Servizio di Giardinaggio
- Servizio di Presidio di pulizia

La macro categoria "Altri Servizi" (rif. paragrafo 7.3 del Capitolato Tecnico) comprende i seguenti servizi:

- Servizio di Facchinaggio Interno

- Servizio di Facchinaggio Esterno/Traslochi
- Servizio di Presidio di Facchinaggio
- Noleggio impianti audio-video

3. Le tipologie di prestazione oggetto del presente appalto, relativamente ai servizi operativi, possono essere distinte in attività ordinarie (predefinite o integrative) e attività straordinarie (a guasto o a richiesta).

Le attività ordinarie sono quelle attività, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza.

Le attività straordinarie sono quelle attività non programmabili, relative ai servizi operativi, erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento. Le attività straordinarie devono essere gestite secondo il processo autorizzativo illustrato al paragrafo 5.4.2 del Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione, in ogni caso, per l'esecuzione di attività straordinarie che prevedano la corresponsione di un corrispettivo extra canone può rivolgersi a soggetti terzi diversi dal Fornitore, fatta eccezione per le attività classificate come indifferibili (cfr. paragrafo 6.3.1.1 del Capitolato Tecnico).

4. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite presso gli edifici di cui al successivo art. 3 nelle modalità e nei limiti indicati nel Capitolato Tecnico. L'Impresa prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del MAECI continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale dell'Amministrazione e di terzi autorizzati. L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione, e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Modalità e tempi delle prestazioni dovranno pertanto essere concordate con l'Amministrazione. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione o da terzi autorizzati.

5. Ai fini del presente appalto e di quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del Codice, la prestazione principale è quella relativa ai Servizi di Manutenzione. I seguenti Servizi di Governo sono parimenti considerati principali: Presidio del Fornitore, Gestione degli ODA, Programmazione e controllo operativo delle attività, Verifica dell'esecuzione del contratto e ottimizzazione della stessa, Integrazione Gestionale di servizi appaltati a Terzi.

6. *<eventuale, in caso l'aggiudicatario sia un soggetto aggregato: in questo comma andranno indicate le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati>*

## 2. NORME REGOLATRICI

I servizi oggetto dell'appalto devono essere realizzati alle condizioni stabilite o richiamate nel presente contratto e in conformità del progetto composto dai seguenti documenti che formano parte integrante del contratto stesso, anche se non materialmente allegati:

- **Allegato A:** *Capitolato Tecnico e relative appendici* (da 1 a 18);
- **Allegato B:** *Offerta tecnica* dell'OEA, comprensiva del curriculum vitae del Gestore del Servizio e del Piano di Assorbimento del personale;
- **Allegato C:** *Offerta economica* dell'OEA;

- **Allegato D:** *Prezzi*, ovvero l'Allegato 10 al Disciplinare aggiornato in base ai ribassi offerti dall'OEA in sede di gara;
- **Allegato E:** *Piano dettagliato delle Attività (PDA)*;
- **Allegato F:** *Verbale di consegna*;
- **Allegato G:** *Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)*;
- **Allegato H:** *Codice di Comportamento MAECI*;
- **Allegato I:** *<eventuale> Chiarimenti inviati dalla stazione appaltante nel corso della procedura di gara*;
- **Allegato L:** *<eventuale> il/i contratto/i di avvalimento*;
- **Allegato M:** *<eventuale> i/i contratto/i di subappalto*.

I sopra menzionati allegati sono tutti firmati digitalmente da entrambe le parti e depositati agli atti dell'Amministrazione.

Formano inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i listini editi dalla *Tipografia del genio Civile (DEI)* "Prezzi Informativi dell'edilizia", aggiornati alla data di pubblicazione del bando, per i seguenti volumi: "Recupero, Ristrutturazione, Manutenzione", "Impianti tecnologici", "Impianti elettrici", "Urbanizzazione, Infrastrutture, Ambiente", "Architettura e Interior design", "Nuove costruzioni".

2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e quanto contenuto nella documentazione di gara, in particolare nel Capitolato Tecnico, prevarranno le previsioni contenute nella documentazione di gara. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa o dall'Amministrazione, ed accettate dalla controparte.

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (d'ora in poi anche "Codice");
- d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- e) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.
- f) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81 e s.m.i.;
- g) dal "Codice di comportamento MAECI" adottato con DM 1600/1759 del 18.09.2014 e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del MAECI, consultabili sul sito internet dello stesso;
- h) dai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) con riguardo all'"Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", e di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014) con riguardo all'"Affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione";
- i) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

### 3. AMBITO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO, RUP, DEC E GESTORE DEL SERVIZIO

La prestazione dei servizi descritti ai capitoli 6 e 7 del Capitolato Tecnico deve essere assicurata nei seguenti immobili siti in Roma, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:

- Palazzo della Farnesina, piazzale della Farnesina 1
- Via Pinturicchio 23
- Casale di Villa Madama, Via di Villa Madama 250

2. Il Responsabile del Procedimento (RUP), designato ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, è \_\_\_\_\_.

Il Direttore dell'Esecuzione, designato ai sensi dell'art. 101 del Codice, è \_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Contratto per il Fornitore, come descritto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, è il dott. \_\_\_\_\_.

Il Gestore del Servizio, interfaccia unica del Fornitore verso l'Amministrazione per la gestione di tutti gli aspetti inerenti lo svolgimento delle attività previste dal Contratto, con le caratteristiche di cui al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico, è individuato nella persona del dott. \_\_\_\_\_.

Le ulteriori figure previste dal Capitolato Tecnico sono individuate nel PDA, Allegato E al presente Contratto.

### 4. DURATA DELL'APPALTO E PROROGA

La durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi, ovvero dal \_\_\_\_\_ (gg.mm.aaaa).

2. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del contratto, con comunicazione inviata a mezzo PEC al Fornitore, prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente (*proroga tecnica*), ivi inclusa la stipula del contratto, fino ad un massimo di 12 mesi. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il MAECI.

3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

4. Nei venti giorni precedenti la data di decorrenza del contratto, compatibilmente con i tempi per l'avvio dell'esecuzione dei servizi, il Fornitore dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per il MAECI.

5. Come previsto al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico, l'Impresa si impegna a garantire la continuità del servizio con il fornitore subentrante negli ultimi mesi di efficacia del presente contratto, e fino all'emissione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo articolo 18.



Tali attività - a titolo esemplificativo e non esaustivo: partecipazioni a riunioni/incontri, fornitura di documenti, affiancamento durante sopralluoghi - si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per il MAECI.

## 5. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016; il MAECI comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, L'Amministrazione comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, il MAECI eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.

5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l'Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

6. Qualora a valle della rilevazione dell'Anagrafica Tecnica (di cui al paragrafo 6.2.1.3 del Capitolato Tecnico) risultino:

- variazioni in detrazione nelle quantità di ciascun servizio fornito che comporterebbero scostamenti in difetto dell'importo a canone indicato nel PDA e riportato nel presente Contratto e/o nei relativi Atti Aggiuntivi, i relativi minori costi sono a carico dell'Amministrazione fino all'importo del 5% del Contratto e/o dei relativi Atti Aggiuntivi, intendendosi esclusi eventuali importi "a consumo". Tale variazione non comporterà pertanto una variazione del Contratto. Variazioni in detrazione oltre detta percentuale, comportano l'obbligo di variare il PDA ed il contratto per la quota che eccede il 5%, nonché l'obbligo per il Fornitore di emettere una nota di credito di importo pari alla variazione del canone rispetto a quanto determinato in precedenza;
- variazioni in aumento delle quantità di ciascun servizio ordinato che comportino scostamenti in eccesso del corrispettivo a canone indicato nel PDA e riportato nel presente Contratto e/o nei relativi Atti Aggiuntivi, i relativi maggiori costi sono a carico del Fornitore fino all'importo del 5% del contratto e/o dei relativi Atti Aggiuntivi, intendendosi esclusi eventuali importi "a consumo". Tale variazione non comporterà pertanto una variazione del Contratto. Variazioni in aumento oltre detta percentuale, comportano l'obbligo di variare il PDA ed il contratto per la quota che eccede il 5%, nonché l'obbligo per l'Amministrazione di corrispondere solo

l'importo eccedente tale percentuale.

7. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, d.lgs. 50/2016.
9. Per le modifiche di cui al paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, si applica la procedura ivi indicata, che si conclude con la stipula di un Atto Aggiuntivo o Atto Aggiuntivo Semplificato (Appendici 7 e 8 al Capitolato Tecnico).
10. L'Amministrazione, con comunicazione inviata a mezzo PEC, e d'intesa con il Fornitore, può modificare i modelli di documenti di cui alle Appendici nn. 6, 7, 8, 9, 14 e 15 al Capitolato Tecnico.

## 6. PREZZI E CORRISPETTIVI

L'importo massimo stimato dell'appalto è pari ad Euro 25.500.000,00, al netto dell'IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (stimati complessivamente in Euro 500.000,00), come di seguito dettagliato, per 36 mesi e per la possibile proroga di 12 mesi prevista al precedente articolo 4.

L'importo stimato per 36 mesi per i servizi "a canone" definiti in sede di PDA è pari ad Euro \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, che sono stati quantificati in \_\_\_\_\_, ovvero sommariamente corrispondenti al 2% del valore delle attività remunerate a canone.

L'importo stimato per 36 mesi per i servizi "a consumo", ovvero un importo forfettario previsto per il pagamento delle attività straordinarie da remunerare con un corrispettivo extra-canone è pari ad Euro \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso, che sono stati quantificati in Euro \_\_\_\_\_ ovvero sommariamente corrispondenti al 2% del valore delle attività remunerate a extra-canone.

Qualora venga esercitata la facoltà di proroga di 12 mesi, prevista al precedente articolo 4, l'importo per i servizi "a consumo" verrà decurtato al fine di rispettare il vincolo dell'importo complessivo dell'appalto pari ad Euro 25.500.000, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza (stimati complessivamente in Euro 500.000,00).

L'importo complessivo stimato dell'appalto non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione che, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui, sia gli importi massimi previsti dal presente Contratto e dagli eventuali Atti Aggiuntivi, che gli Ordini di Attività straordinarie approvati (ODA, di cui al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico), dovessero risultare complessivamente inferiori a detto importo.

2. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio MAECI, in particolare, a valere sui capitoli a gestione unificata canoni, sui capitoli 1394, 1396, 1391/8, 1391/14, 7255/1, 7256, sia per la parte a canone sia per quella ad extra canone.
3. I prezzi predefiniti dei servizi, di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, sono quelli indicati nell'Allegato 10 al Disciplinare di gara, come ribassati in sede di offerta economica. Tali prezzi ribassati, a fini di consultazione, sono riportati nell'Allegato D al presente Contratto, e sono al netto dell'IVA.

I prezzi dovuti al Fornitore, riportati nell'Allegato D al presente Contratto, sono fissi e non soggetti a revisione per tutta la durata contrattuale (36 mesi) e dell'eventuale proroga di 12 mesi, ad eccezione del caso in cui i parametri delle Convenzioni che dovessero essere rese disponibili da Consip nel settore del Facility Management successivamente alla stipula del presente Contratto fossero migliorativi rispetto a quest'ultimo. In tale evenienza, le condizioni economiche di cui al presente Contratto dovranno essere modificate in modo tale da rispettare il limite previsto dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999. Allorché il Fornitore non acconsentisse a tali modifiche, il MAECI recederà dal contratto per aderire alla Convenzione Consip nel frattempo attivata, e previo il solo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

4. In caso di mancata o parziale erogazione dei servizi dovuta a sciopero del personale, l'Amministrazione provvederà ad applicare una decurtazione del canone mensile relativo allo specifico servizio non erogato/parzialmente erogato, pari ad una percentuale corrispondente a quella del personale dedicato allo specifico servizio che ha aderito allo sciopero, moltiplicata per 1/22 (un/ventiduesimo, ove 22 è il numero di giorni lavorativi convenzionali da considerarsi in un mese) dello stesso canone, per ogni giorno di mancata o parziale erogazione dei servizi.

5. *<Se il Fornitore in sede di offerta tecnica ha accettato la variante relativa alla predisposizione di Grafici as built con metodologia BIM per l'Anagrafica Tecnica>* Il Fornitore si è impegnato in sede di Offerta tecnica a restituire informaticamente l'Anagrafica Tecnica anche con grafici *as built* con metodologia BIM, pertanto tale variante è remunerata con l'incremento del 7% del canone del Servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica, come individuato nel paragrafo 6.2.2 del Capitolato Tecnico.

6. Come previsto al paragrafo 5.4.2.2.2 del Capitolato Tecnico in relazione agli ODA (Ordini di Attività straordinarie), tutte le attività autorizzate dal RUP/Supervisore a fronte di un preventivo di spesa sono, salvo espressa autorizzazione di quest'ultimo, gestite e liquidate come attività a corpo, a prescindere dalla consuntivazione effettiva.

## 7. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Nel caso di applicazione di penali, a valere sui corrispettivi e non sulla cauzione definitiva di cui all'art. 16, le fatture dovranno recare l'indicazione dei relativi importi che andranno detratti dal corrispettivo dovuto per il servizio.

2. La fatturazione è prevista con cadenza bimestrale, separatamente per gli importi "a canone" ed extra canone.

3. Prima di emettere fattura, il Fornitore deve produrre bimestralmente la documentazione riassuntiva indicata nei paragrafi 10.1 e 10.2 del Capitolato Tecnico, relativa agli importi dovuti per il bimestre precedente, separatamente per ogni capitolo del bilancio dello Stato su cui gravano le relative spese. Tale documentazione deve essere approvata dall'Amministrazione nei modi e nei termini indicati nei paragrafi del Capitolato da ultimo citati e diventa allegato necessario delle fatture da emettere.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata solo in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di

verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. Nei casi di cui all'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 l'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e forniture, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. In particolare, nel caso sub lettera b), comma 13, art. 105, ai fini del pagamento diretto si considera inadempimento la mancata corresponsione a subappaltatori, cottimisti o prestatori di servizi e forniture, dei corrispettivi per le fatture da queste emesse nei confronti del Fornitore e relative a due bimestri (da considerarsi disgiuntamente per "canone" ed "extra-canone"). In tale caso, affinché l'Amministrazione possa procedere, invia a mezzo PEC al Fornitore la comunicazione sull'intenzione di provvedere al pagamento diretto. L'Impresa entro 7 giorni lavorativi può produrre le fatture quietanzate relative ai pagamenti da questa corrisposti a subappaltatori, cottimisti o prestatori di servizi e forniture. Decorso il termine senza produrre tali fatture o senza produrre giustificativi da ritenersi adeguati ad insindacabile giudizio del MAECI, l'Amministrazione può procedere al pagamento diretto.

<eventuale> Essendo il Fornitore costituito da piccole e medie imprese raggruppate o comunque avendo affidato in subappalto o cottimo alcuni servizi a piccole e medie imprese, come previsto nel PDA sottoscritto (Allegato E al presente Contratto), dette piccole e medie imprese fatturano direttamente all'Amministrazione la parte di loro spettanza, e il MAECI corrisponde a queste il dovuto. Pertanto, in sede di rendicontazione il RUP deve approvare anche la suddivisione degli importi fra i diversi soggetti che operano come Operatore Economico Aggiudicatario.

6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

7. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, <eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore>, <eventuale nel caso di sub-affidamento anche per il sub-affidatario> il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

8. Si precisa che le fatture elettroniche dovranno essere prodotte unitamente alla documentazione riassuntiva sopra menzionata e approvata dall'Amministrazione.

Le fatture, da trasmettersi attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) MEF, devono essere intestate al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – DGA Ufficio II e devono riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) 7964726BCF e il Codice Univoco Ufficio 5T78JM.

<nel caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE> La mandataria/capogruppo si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà dalla stessa liquidato alle mandanti/consorziate.

<nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura> La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici/subaffidatarie unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore/subaffidatario.

9. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa, sono definiti in base alla vigente normativa, D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., e sono pari a 60 giorni.

10. Il bonifico verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati all'indirizzo PEC dell'Amministrazione [dgai.02@cert.esteri.it](mailto:dgai.02@cert.esteri.it), tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione sul conto corrente dedicato dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul detto conto, nonché il numero di repertorio sopra indicato, e dovrà pervenire al MAECI entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.

L'Impresa si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.

11. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.L., secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto stesso. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione.

## 8. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che L'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con PEC qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al MAECI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere al MAECI, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. In caso di cessione dei crediti, notificata e non rifiutata dall'Amministrazione, ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010 il Fornitore si impegna a comunicare il CIG al cessionario nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

## 9. SUBAPPALTO

L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a quanto stabilito nel Disciplinare, si è riservata di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 1- \_\_\_\_\_;
- 2- \_\_\_\_\_;
- 3- \_\_\_\_\_;
- 4- \_\_\_\_\_.

Previo deposito dei relativi contratti (Allegato M al presente Contratto) e della documentazione indicata al paragrafo 23 del Disciplinare, l'Impresa è stata autorizzata dall'Amministrazione a subappaltare le sopra menzionate attività, rispettivamente, ai seguenti operatori economici:

- 1- \_\_\_\_\_;
- 2- \_\_\_\_\_;
- 3- \_\_\_\_\_;
- 4- \_\_\_\_\_.

2. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il MAECI revocherà l'autorizzazione. Per ottenere una nuova autorizzazione dall'Amministrazione, il Fornitore deve produrre al MAECI la seguente documentazione:

- il nuovo contratto di subappalto;
- il DGUE del subappaltatore, corredato della dichiarazione integrativa in merito all'art. 80 del Codice, commi 4 e 5 lettere b), c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) (Allegato 7 al Disciplinare di gara);
- la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dal Codice e dal Disciplinare di gara in merito alla prestazione subappaltata;
- la/le dichiarazione/i di cui al comma 18 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

3. Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, l'impresa deve acquisire una autorizzazione integrativa.

Per le prestazioni affidate in subappalto:

- i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. L'Amministrazione, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile nei confronti della Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

6. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti del MAECI dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03 in materia di trattamento dei dati personali.

7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

8. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.

9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.



10. L'Amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del Direttore dell'Esecuzione, l'Impresa si obbliga a trasmettere al MAECI entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Amministrazione, è onere dell'Impresa svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, il MAECI può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
15. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l'Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Amministrazione prima della sottoscrizione del Contratto.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
17. L'Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.
- <...ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma >*
- L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## 10. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza



delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 6. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.

4. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il MAECI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire all'Amministrazione che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il "Codice di comportamento MAECI" adottato con DM 1600/1759 del 18.09.2014, nonché il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza reperibili sul sito internet [www.esteri.it](http://www.esteri.it), e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti dell'Amministrazione stessa. In caso di violazione di tali impegni il MAECI si riserva di risolvere il contratto.

6. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7. L'Impresa si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

9. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>* Il Fornitore ha scelto di avvalersi dell'operatore economico \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, CF/PI \_\_\_\_\_, per i seguenti requisiti: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *<indicare tutte le imprese ausiliarie e i requisiti/le risorse messi a disposizione del Fornitore>* Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, il MAECI esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Responsabile del Procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

10. L'impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al MAECI entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

11. Il Fornitore si impegna a trasmettere all'Amministrazione tutta la documentazione indicata nel Capitolato Tecnico, con le modalità ivi indicate e nel rispetto dei tempi riepilogati nell'Appendice 11 allo stesso Capitolato.

12. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione tutta la documentazione prevista al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico, eventualmente da modificarsi su richiesta dell'Amministrazione, a pena dell'irricevibilità delle fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

*<Se il Fornitore in sede di offerta tecnica ha accettato la variante relativa alla predisposizione di*

*Grafici as built con metodologia BIM per l'Anagrafica Tecnica*> Il Fornitore si impegna, altresì, a restituire informaticamente l'Anagrafica Tecnica con grafici *as built* con metodologia BIM.

## 11. PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto. In particolare, restano di proprietà del MAECI tutti gli elaborati oggetto di restituzione informatica e cartacea nell'ambito del Servizio di Costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica (compresi gli elaborati in BIM).

2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.

I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

3. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del MAECI in eventuali registri od elenchi pubblici.

4. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.

5. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 19 del presente Contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

## 12. PERSONALE E CLAUSOLA SOCIALE

Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

2. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato – in conformità a quanto previsto al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico e all'offerta tecnica presentata - con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

3. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle

persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

4. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dal MAECI non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro i termini e con le modalità indicate nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione del MAECI, quest'ultimo si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. In considerazione di quanto precede, il Gestore del Servizio, come individuato al precedente articolo 3, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno dell'Impresa ovvero nell'ambito dei rapporti tra l'Impresa e la Amministrazione, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Amministrazione ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Amministrazione iii) inserite nell'organizzazione della Amministrazione.

6. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il MAECI provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. Il Fornitore si è impegnato ad assorbire prioritariamente il personale impiegato nei Servizi di Pulizie e Facchinaggio del contratto di facility management in corso, in conformità al Piano di Assorbimento presentato in sede di gara. Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi l'OEA deve pertanto trasmettere l'elenco nominativo del personale assunto, con i medesimi dettagli relativi al trattamento giuridico/economico indicati nelle Linee Guida ANAC n. 13, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019 (CCNL applicato, monte ore, qualifica, livello retributivo, scatti di anzianità, sede di lavoro individuata).

8. *<Qualora in sede di offerta tecnica il Fornitore si sia dichiarato disponibile ad aumentare il numero delle ore del personale già in servizio rispetto all'assunzione di personale esterno, sia nel piano di assorbimento iniziale che in occasione di pulizie straordinarie richieste dal MAECI>* Il Fornitore si è dichiarato disponibile ad aumentare il numero delle ore del personale già in servizio rispetto all'assunzione di personale esterno, sia nel piano di assorbimento iniziale che in occasione di pulizie straordinarie richieste dal MAECI; tale clausola sociale estensiva andrà applicata per tutta la durata del contratto e potrà essere derogata solo su espressa autorizzazione dell'Amministrazione, previo scambio di comunicazioni a mezzo PEC.

Il mancato rispetto di tali ultime previsioni in merito alla clausola sociale comporterà l'applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.2 (punto 10) del Capitolato Tecnico.

### 13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E MISURE DI SICUREZZA

L'impresa ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo, nonché oltre la cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio per fatto non imputabile al Fornitore.

3. L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso o abbia prodotto in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

4. In relazione alle misure di sicurezza da adottarsi per l'accesso ai luoghi oggetto del contratto, di competenza dell'Ispettorato Generale del MAECI, le Parti rimandano al paragrafo 11.3.3.2 del Capitolato Tecnico.

### 14. DANNI, RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nell'Allegato 13 del Disciplinare di gara, rilasciata da \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, con n. \_\_\_\_\_, *<ovvero, eventuale>* ha presentato Appendice alla polizza \_\_\_\_\_, con n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, agli atti dell'Amministrazione.

3. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare alla Amministrazione, annualmente e con tempestività, senza richiesta espressa da parte di quest'ultima, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

## 15. LIVELLI DI SERVIZIO

Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto del presente Contratto, e degli eventuali Atti Aggiuntivi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico.

In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, per tutti i servizi oggetto del Contratto, pena l'applicazione delle penali stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore s'impegna, infine, a redigere e trasmettere all'Amministrazione, con le modalità e i termini indicati al paragrafo 9.1 del Capitolato Tecnico, un report relativo al Livello di Servizio delle prestazioni erogate nei Servizi di Pulizie e Facchinaggio. La mancata trasmissione di tale Report, dà luogo all'applicazione della penale prevista al paragrafo 9.3.2 del Capitolato, punto 31. Il mancato rispetto degli obiettivi dei livelli di servizio, dà invece luogo all'applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico.

3. Il mancato rispetto dei Livelli di servizio dei servizi diversi da Pulizie e Facchinaggio, come indicato nel paragrafo 9.1.3 del Capitolato Tecnico, darà luogo all'applicazione della penale di cui al paragrafo 9.3.2 dello stesso documento, punto 34.

## 16. GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore, come previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la stipula del presente Contratto ha presentato la garanzia definitiva rilasciata da \_\_\_\_\_, mediante \_\_\_\_\_, avente numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di importo pari a Euro \_\_\_\_\_, ovvero il \_\_\_\_% dell'importo complessivo stimato dell'appalto di cui al precedente art. 6, in ragione del ribasso offerto e delle riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, richiamato dal medesimo art. 103, comma 1.

Tale garanzia copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. L'Amministrazione ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. In particolare, l'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: Danni, Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa", "Risoluzione", "Trasparenza dei prezzi", "Trattamento dei dati personali", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

6. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
  7. In ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 13 al Disciplinare, con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto al MAECI di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste in tale Allegato 13, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
  8. L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il MAECI conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
  9. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il fornitore dovrà inviare per conoscenza all'Amministrazione la comunicazione che invia al Garante ai fini dello svincolo. Il Garante dovrà comunicare all'Amministrazione il valore dello svincolo. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
  10. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
- Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

## 17. PENALI

Le penali relative ai Livelli di Servizio, di cui al precedente articolo 15, sono previste e disciplinate al paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico.

2. Le altre penali sono disciplinate al paragrafo 9.3.2 del Capitolato Tecnico, e riportate nell'Appendice 12 allo stesso, "Schema delle Penali.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente Contratto dovranno essere contestati al Fornitore a mezzo PEC dall'Amministrazione.
4. In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare al MAECI, sempre a mezzo PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
5. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
6. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 16, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
7. Il MAECI potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che

l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi del successivo articolo 19 "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..

## 18. VERIFICA DI CONFORMITA'

L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

2. La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto – in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative – sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto, dei suoi allegati e degli eventuali Atti Aggiuntivi.

3. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il "Certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016.

4. Conclusa positivamente la verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione delle fatture finali da parte dell'appaltatore e dello svincolo della trattenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni di cui all'art. 30, comma 5bis del Codice. Il relativo pagamento, ai sensi dell'art. 113bis, comma 2, del Codice, è effettuato nel termine di 60 giorni.

## 19. RISOLUZIONE

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.



2. La Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
- e) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- f) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- g) in caso di avalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- h) in caso di dolo o colpa grave del Fornitore nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti) secondo quanto previsto nel paragrafo 9.2 del Capitolato Tecnico;
- i) in caso di applicazione consecutiva per 6 (sei) mesi di penali con riferimento al Livello di Servizio come previsto nel paragrafo 9.3.1 del Capitolato Tecnico;
- j) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati: "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia", "Tracciabilità dei flussi finanziari", "Subappalto", "Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa", "Proprietà dei prodotti", "Personale e clausola sociale", "Danni e responsabilità civile e Polizza Assicurativa", "Obblighi di Riservatezza", "Garanzia definitiva", "Penali", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Trattamento dei dati personali";
- k) negli altri casi espressamente stabiliti nel Capitolato Tecnico.

3. In caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, la Amministrazione potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal MAECI a mezzo PEC per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di



dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle prestazioni. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

9. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

## 20. RECESSO

Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Amministrazione ha diritto nei casi di

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti del fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. L'Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo

dell'importo delle opere, dei servizi non eseguiti. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al MAECI. L'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Amministrazione, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto ed il fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

## 21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

È fatto divieto all'Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.

2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione, e da questa non rifiutate. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

## 22. TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, o il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma per tutta la durata del contratto lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Amministrazione di incamerare la garanzia prestata.

## 23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara al paragrafo 26 che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.

In particolare, si conferma che l'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno altresì essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Consip SpA, [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it), nonché sulla GUUE, sulla GURI, su due giornali a diffusione nazionale e due giornali a diffusione locale. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, [www.esteri.it](http://www.esteri.it), nella sezione relativa alla trasparenza. Infine, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riutilizzo dei dati pubblici.

I dati del Fornitore sono conservati per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale, per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 2946 del Codice Civile. I predetti termini sono sospesi in caso di procedimento giudiziario in corso. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE e degli artt. 97-110 bis del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

Il Titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio II della DGA, con sede in Roma, Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma, tel. 0636911, PEO: dgai-02@esteri.it, PEC dgai.02@cert.esteri.it. Per quesiti o reclami in materia di trattamento dei dati personali si potrà contattare il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del MAECI (telefono: 0039 06 36911 (centralino), PEO: rpd@esteri.it; PEC: rpd@cert.esteri.it). Qualora la risposta dell'RPD non sia considerata soddisfacente, sarà possibile presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Le persone fisiche che rappresentano o operano per conto del Fornitore (interessati) possono chiedere all'Amministrazione l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla normativa vigente e fatte salve le conseguenze sull'aggiudicazione della gara e la stipula ed esecuzione del presente contratto, esse possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al loro trattamento. In questi casi, gli interessati devono presentare apposita richiesta all'Ufficio II della Direzione Generale per l'Amministrazione, le Comunicazioni e l'Informatica e, per conoscenza, all'RPD del MAECI.

2. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali per quanto attiene i dati dei dipendenti o collaboratori dell'Amministrazione che sarà tenuto a trattare in applicazione del presente Contratto. Egli si obbliga, altresì, a far rispettare tali disposizioni alle eventuali imprese in subappalto. In particolare, il Fornitore assume i seguenti impegni:

- i dati saranno utilizzati solo per le finalità della fornitura ed in conformità alle istruzioni dell'Amministrazione;
- i dati non saranno divulgati a terzi senza il previo assenso dell'Amministrazione;
- il proprio personale e quello delle eventuali imprese di subappalto riceveranno la formazione necessaria in materia di protezione dei dati e dovranno impegnarsi a rispettarne la confidenzialità;
- saranno adottate misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per garantire la confidenzialità ed integrità dei dati trattati;
- eventuali violazioni dei dati saranno tempestivamente notificate all'Amministrazione;
- conclusa l'erogazione dei servizi cancellerà eventuali gli eventuali dati personali in suo possesso.

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati", come definiti nel Capitolato Tecnico. In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.

## 24. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge.

## 25. FORO ESCLUSIVO E DOMICILIO

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

A tutti gli effetti del presente contratto il Fornitore elegge domicilio legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_; l'Amministrazione elegge il proprio domicilio presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

## 26. COMUNICAZIONI

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel Capitolato Tecnico, tutte le comunicazioni relative al presente Contratto vanno indirizzate dall'Amministrazione al Fornitore all'indirizzo PEC \_\_\_\_\_, dal Fornitore al MAECI all'indirizzo PEC dgai.02@cert.esteri.it.

## 27. DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono che il presente contratto, immediatamente efficace per il Fornitore, sarà vincolante per l'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi adempimenti e controlli amministrativo-contabili

Luogo, data

L'Amministrazione  
Il \_\_\_\_\_ <inserire carica>

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

L'Impresa  
\_\_\_\_\_ e legale rappresentante  
<inserire carica>

\_\_\_\_\_

(firma digitale)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 cod. civ., l'OEA dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni presenti negli articoli di seguito elencati:

- Articolo 4 – Durata dell'appalto e Proroga
- Articolo 5 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Articolo 6 – Prezzi e Corrispettivi
- Articolo 7 – Fatturazione e Pagamenti
- Articolo 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Articolo 9 - Subappalto
- Articolo 10 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa
- Articolo 11 - Proprietà dei prodotti
- Articolo 12 - Personale e clausola sociale
- Articolo 13 - Obblighi di riservatezza e misure di sicurezza
- Articolo 14 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Articolo 15 - Livelli di servizio
- Articolo 16 - Garanzia definitiva
- Articolo 17 - Penali
- Articolo 18 - Verifica di conformità
- Articolo 19 - Risoluzione
- Articolo 20 - Recesso
- Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi
- Articolo 23- Trattamento dei dati personali
- Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
- Articolo 25 - Foro esclusivo e domicilio
- Articolo 27 - Disposizioni finali

L'Impresa

\_\_\_\_\_ e legale rappresentante

<inserire carica>

\_\_\_\_\_  
(firma digitale)